



SEGRETERIA NAZIONALE

Proposta di legge di iniziativa popolare

“Contrasto all’indebito arricchimento delle imprese sovvenzionate con contributi pubblici in caso di sciopero attraverso modifiche alla legge 12 giugno 1990 n. 146”

G.U Serie Generale n. 175 del 30.07.2014

Roma, settembre 2014

Proposta di legge

“Contrasto all’indebito arricchimento delle imprese sovvenzionate con contributi pubblici in caso di sciopero attraverso modifiche alla legge 12 giugno 1990 n. 146”

Articolo 1

(Contrasto all’indebito arricchimento delle imprese sovvenzionate con contributi pubblici in caso di sciopero)

Dopo l’art. 3 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 3 bis:

1. *In caso di sciopero nazionale di durata non inferiore alle 24 ore proclamato a sostegno del rinnovo del CCNL, al fine di evitare l’indebito arricchimento altrimenti conseguente, le imprese che erogano i servizi di cui all’articolo 1 della presente legge in regime di sovvenzione pubblica superiore al cinquanta per cento del fatturato, sono tenute a versare al Fondo di solidarietà bilaterale della categoria che esercita il diritto di sciopero, istituito in base al quarto comma e seguenti dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 o, in mancanza, al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 dell’articolo 3 della medesima legge, una quota corrispondente alla sovvenzione pubblica, derivante da affidamento diretto o per contratto di servizio, ricevuta per l’erogazione del servizio stesso per ogni giornata di sciopero effettuato.*

La quota di cui sopra deve essere versata entro i trenta giorni successivi a quello della data di termine dello sciopero.

2. *Le imprese che erogano i servizi di cui all’articolo 1 della presente legge in regime di sovvenzione pubblica superiore al cinquanta per cento del fatturato, in caso di sciopero effettuato ai sensi del precedente comma 1, sono altresì tenute a garantire la gratuità del servizio agli utenti durante i periodi di erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al precedente articolo 2. Le modalità con le quali verrà assicurata la gratuità del servizio agli utenti, durante l’erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al capoverso precedente, sono concordate, nei contratti collettivi e/o negli accordi relativi alla loro regolazione, in relazione alla natura del servizio stesso.*

Articolo 2

(modifiche all’art. 4)

All’art. 4 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *Al comma 4, dopo le parole “o che non prestino correttamente l’informazione agli utenti di cui all’articolo 2, comma 6”, sono aggiunte le seguenti: “nonché i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all’articolo 1, comma 1 che non osservino quanto previsto dall’articolo 3 bis”*
- a) *Al comma 4-quinquies dopo le parole “devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2” sono aggiunte le seguenti: “nonché i dati conoscitivi sulla devoluzione delle quote delle sovvenzioni di cui al precedente comma 1 dell’articolo 3 bis”*